

ART. 128 TULPS

Registro delle cose antiche o usate no... registro delle cose antiche o usate sì...

Il Consiglio di Stato fa chiarezza, e sposa la tesi del dicastero dell'interno

di Gianluca Fazzolari*

Riferimenti normativi	Bibliografia
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Circolare n. 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21.03.2018 ✓ Consiglio di Stato Sezione Prima Parere n. 00545/2018 del 2 marzo 2018 ✓ Nota protocollo n. 557/PAS/U000111/12900.A(24)BIS del 4 gennaio 2018 ✓ Nota protocollo n. 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del 2 marzo 2017 ✓ Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 	<p>R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.</p> <p>Articoli ed approfondimenti tratti dal portale www.asaps.it</p>

Come noto l'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, recante: *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato nella G.U. n. 277 del 26 novembre 2016, vigente a decorrere dal 11 dicembre 2016, ha abrogato l'articolo 126 del T.U.L.P.S. che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate.

In una prima analisi, contemplata anche dal dicastero dell'interno – Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale - con nota protocollo n. 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del 2 marzo 2017, veniva espressa una certa perplessità in ordine alla tesi secondo la quale l'intervenuta abrogazione dell'articolo 126 TULPS poteva ravvisare, per gli esercenti individuati da tale articolo, una sorta di esclusione circa l'obbligo di tenuta del registro ex articolo 128 dello stesso T.U.

Sulla questione, a distanza di quindici mesi dalla data di intervenuta abrogazione della norma ad opera del D.Lgs. 222/2016 è intervenuto il Consiglio di Stato che, nell'adunanza della Sezione Prima dello scorso 14 febbraio, in merito all'eventuale effetto abrogativo implicito dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo (anche noto come SCIA 2) sull'articolo 128 TULPS (Registro delle operazioni giornaliere).

La Sezione del Supremo Consesso della giustizia amministrativa adita, ha ritenuto che la tesi della permanente vigenza dell'articolo 128 TULPS, e quindi del conseguente mantenimento dell'obbligo di tenuta del registro delle operazioni svolte dai soggetti indicati nella norma stessa, così per come sostenuta dal Ministero dell'interno, debba essere condivisa, in quanto:

- ✓ a differenza dell'articolo 126, l'articolo 128 del TULPS non è stato oggetto di espressa abrogazione;
- ✓ non risultano valutazioni espresse formulate sulla abrogazione;
- ✓ né risulta condivisibile la tesi di una abrogazione implicita della disposizione in questione.

Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, occorre evidenziare come le finalità delle norme in questione, artt. 126 e 128 TULPS, risultano ben diverse tra loro.

Art. 126 TULPS (abrogato)	Art. 128 TULPS (vigente)
<p><i>"Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".</i></p>	<p><i>"I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia,</i></p>

proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.”

La prima disposizione, quella di cui all'articolo 126 (oggetto dell'abrogazione), non consentiva l'esercizio del commercio di cose antiche o usate senza la preventiva dichiarazione all'autorità locale di P.S.; la seconda disposizione, contenuta nell'articolo 128, interviene, invece, con la funzione di rendere possibile un controllo sulle attività svolte dai soggetti in essa indicati, e di conseguenza anche sulle attività di commercio compiute sulle cose antiche o usate.

A ben vedere, quindi, così per come ha giustamente osservato il dicastero dell'interno, l'articolo oggetto di abrogazione non integra i destinatari delle disposizione di cui all'articolo 128, limitando la portata di essa a coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche e usate, già espressi destinatari della disposizione di cui allo stesso articolo. *Non è infatti possibile, come indica il Consiglio di Stato, ritenere che i commercianti ai quali la disposizione si riferisce siano soggetti diversi da quelli che compiono operazioni sulle cose antiche o usate, come si ricava dal contenuto della disposizione.*

Sulla scorta di tutto quanto qui brevemente riassunto, la Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che per effetto del D.Lgs. n. 222/2016, l'articolo 128 TULPS non sia oggetto di abrogazione, nemmeno in modo implicito.

*Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Direttore II Settore Sezione Polstrada La Spezia

Di seguito si propone il testo dell'impianto normativo, compendiato dalla pronuncia del Consiglio di Stato e delle note del Ministero dell'interno:

- ✓ **Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222:**
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/26/16G00237/sg>
- ✓ **Nota protocollo n. 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del 2 marzo 2017**
- ✓ **Consiglio di Stato Sezione Prima affare n. 00015/2018 adunanza del 14 febbraio 2018, Parere n. 00545/2018 del 02.03.2018:**
<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UVTIXA5IPVB5VHJ4LJDQXZCJPY&q=>
- ✓ **Circolare n. 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21.03.2018**

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.